

COMUNE DI ENDINE GAIANO

Provincia di Bergamo

IL REVISORE UNICO

PARERE SUL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020

VERBALE N. 2 DEL 13.02.2018

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di febbraio, presso il proprio studio in Viadana, il sottoscritto Revisore Unico, ha esaminato la documentazione del Comune di Endine Gaiano per esprimere il proprio parere, che forma parte integrante del presente verbale, in merito alla bozza di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: - "PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020";

VISTA la documentazione predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTI i pareri favorevoli del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Economico Finanziari in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PREDISPONE in data odierna parere sulla cennata proposta di delibera della Giunta Comunale come sopra descritta.

Si evidenzia che le carte di lavoro utilizzate in data odierna sono conservate agli atti del sottoscritto presso il Settore Servizi Finanziari.

Viadana, 13 febbraio 2018

Il Revisore Unico
Carla dott.ssa Visioli

COMUNE DI ENDINE GAIANO

Provincia di Bergamo

IL REVISORE UNICO

PARERE SUL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020

PREMESSO CHE

In data odierna, ha esaminato la documentazione del Comune di Endine Gaiano per esprimere il proprio parere in merito alla bozza di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020";

ESAMINATA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale come sopra descritta;

VISTO l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

VISTO l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*

VISTO l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*

VISTO l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

CONSIDERATO che:

- l'art. 3, comma 5, D.L. 95/2014 testualmente recita *“Negli anni 2014 e 2015 (...) gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. (...) La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.”*
- il D.L. 113/2016 all'art. 16, comma 1bis, ha modificato le percentuali di turn over per le cessazioni degli anni 2016/2018, innanzandole al 75% rispetto al 25% fissato all'art. 1, comma 228 della Legge di Stabilità 2016;
- l'art. 7, comma 2-bis, D.L. 14/2017 innalza le percentuali di turn over per il personale della polizia locale, al 100% a decorrere dall'anno 2018;

PRESO ATTO CHE:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

CONSTATATO CHE l'Amministrazione:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate, giuste proposte di deliberazione sottoposte alla giunta comunale contestualmente a quella in esame;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016 e, sulla base dei dati di preconsuntivo 2017 anche i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006, così come dimostrato nella tabella di cui all'allegato B);

VISTI i pareri favorevoli del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

per tutto quanto sopra pronunciato, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

RACCOMANDA

prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito ai fabbisogni dei vari settori del comune;

CERTIFICA

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) il piano programmatico è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti come emerge dall'allegato A);
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come risulta dall'allegato B);

ESPRIME

Per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale esaminata avente ad oggetto: **"PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020"**

Viadana, 13 febbraio 2018

Il Revisore Unico
Carla dott.ssa Visioli